



Prot. n.

COMUNE DI MIRANO
BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 938 DEL 07.10.2021

Il Comune di Mirano indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nell'ambito del Comune di Mirano nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017, n. 39 (come sotto riportate).

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel Bando precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per il solo ambito territoriale del Comune di Mirano a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a)** residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b)** non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c)** non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- d)** non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
- e)** situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.180,00 (Decreto D.U.O. Edilizia Regione Veneto n. 11/2021);
- f)** non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata quinquennale dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 3.11.2017, n.39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.07.2018, nonché dei punteggi definiti dalla D.C.C. n. 15/2019 e D.G.C. n. 155/2021, attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:



Condizioni soggettive:

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 **punti 5**
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 **punti da 5 a 1**
- b) presenza di persone anziane di età:
- compresa fra anni 65 e anni 75 **punti da 1 a 3**
- oltre i 75 anni **punti 3**
- c) presenza di persone con disabilità:
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi * **punti 3**
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 * **punti 5**
** Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili*
- d) genitore solo con figli a carico:
1. per figli minorenni:
- da 1 a 3 **punti da 2 a 5**
- oltre i tre figli **punti 5**
2. per figli maggiorenni:
- da 1 a 3 **punti da 1 a 3**
- oltre i tre figli **punti 3**
- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
1. senza figli **punti 3**
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni **punti 7**
3. con figli minori di età superiore a quattro anni **punti 5**
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
- da dieci a trenta anni **punti da 2 a 7**
- oltre i trenta anni **punti 7**
- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza **punti 2**
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni **punti da 1 a 5**

Condizioni oggettive:

- a) condizioni abitative improprie dovute a:
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora **punti 10**
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari **punti 1**
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio **punti 2**
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq.14) **punti da 2 a 4**
5. alloggio antighenico **punti 2**
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate **punti 12**
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno **punti 14**



Le condizioni succitate di cui ai punti a3, a4 e a5, sono attestate da certificato dell'autorità competente non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del Bando.

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2 della L.R. n. 39/2017, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, approvate con D.C.C. n. 15 del 06.02.2019 e confermate con D.G.C. n. 155 del 14.09.2021:

- a) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente, residente nel Comune di Mirano da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando, in costanza di versamento Gescal*, con anzianità di contribuzione superiore a 10 anni **punti 1,5**
- a) Nuclei familiari in carico al Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano per i quali, nell'ambito del progetto assistenziale e di tutela della persona, siano stati attivati importanti e continuativi interventi a sostegno del progetto abitativo, specificati e certificati da una relazione dell'assistente sociale **punti 4**
- b) Nucleo in cui sia presente almeno una persona residente nel Comune di Mirano da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando **punti 2,5**

RISERVE art. 30 L.R. 39/17, stabilite con D.C.C. n. 15 del 06.02.2019:

art. 30

- a) 4% a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- b) 4% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- c) 6%, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07.8.2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- 1) direttamente on-line sul portale della Regione del Veneto <https://erp.regione.veneto.it> tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di identità digitale);
- 2) tramite il supporto e l'assistenza del Servizio Interventi Sociali e Settore Casa del Comune, solo su appuntamento telefonando ai numeri 041-5798364-352;
- 3) consegnata allo Sportello Sociale o al Multi Sportello, previo appuntamento, telefonando ai nn. 041-5798364-352 e 041-5798404/405 (dalle ore 8.30 alle ore 10.30);
- 4) spedita al Comune di Mirano, Piazza Martiri 1, 30035 Mirano;
- 5) trasmessa, **anche a mezzo fax al n. 041-5798329 o per via telematica all'indirizzo e-mail protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it**, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 (l'indirizzo PEC del Comune riceve anche da mail ordinarie)

Nei casi 3, 4 e 5 l'Amministrazione non risponde dell'**esclusione** della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati sulla Piattaforma ERP, impediscano la valutazione della domanda ai fini della predisposizione della graduatoria.

Ugualmente la domanda sarà **esclusa** qualora, se trasmessa via posta, non arrivi entro la data di scadenza del bando.



Per le modalità 3-4-5 (presentazione autonoma della domanda) è necessario che alla domanda di partecipazione, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando, venga allegato il modulo di DELEGA al personale del Comune di Mirano per l'inserimento della domanda sulla Piattaforma ERP.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva **ISEE anno 2021** relativa all'ultima dichiarazione dei redditi 2019 di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attiva, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il Comune o presso l'ATER, qualora delegata.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON POSSONO essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata - con le modalità indicate. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente nonché fotocopia semplice del titolo di soggiorno. Sulla domanda di partecipazione va apposta la marca da bollo da € 16,00

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate nei **50** giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso ovvero entro **le ore 13.00 del 30/11/2021** compreso.



5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017 n.39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide



soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018.

Mirano lì 08 ottobre 2021

Il Dirigente
Servizio Interventi Sociali
Dott. Maurizio Mozzato
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)